



DELIBERA N. 50 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso della [redacted], avverso il provvedimento emanato dal CpI di [redacted], prot. n. [redacted] del [redacted], di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, a mezzo posta, in data [redacted];

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la [redacted], sottoscriveva, in data [redacted], presso il CpI di [redacted], il Patto di Servizio Personalizzato. Con nota prot. n. [redacted] del [redacted], trasmessa tramite e-mail il [redacted], il CpI convocava la

\_\_\_\_\_ ad un incontro di informazione orientativa per il giorno 26/06/2019. La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il Cpi di \_\_\_\_\_ invia con e-mail alla \_\_\_\_\_ la nota prot. n. 4685 del 3/08/2019, con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del 26/06/2019.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento fissato dal Cpi è ascrivibile a motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data 25/06/2019, attestante il fatto che la ricorrente necessitava di 3 giorni di riposo e terapia (dal 27/06/2019 - 27/06/2019).

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpi di \_\_\_\_\_ invia in data 27/09/2019 documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla \_\_\_\_\_; nota di convocazione 1° appuntamento con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota provvedimento sanzionatorio con relative ricevute di avvenuto invio tramite e-mail. In merito al ricorso, il Cpi rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione. Il Cpi comunica, inoltre, che il certificato medico datato 27/06/2019 allegato al ricorso, non risulta essere mai stato acquisito agli atti.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, la \_\_\_\_\_ non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpi, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione.


P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpi che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone



**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

